



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

CASSA DI PREVIDENZA AGROTECNICI ED AGROTECNICI LAUREATI: CIRCOLARE SUI CASI DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2%

Con la Circolare n. 78/2016 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di concerto con la Gestione previdenziale degli Agrotecnici, ha provveduto ad evidenziare i casi di esenzione dell'applicazione del contributo integrativo (2%) imposto nelle fatture e parcelle professionali, previsti in particolare allo scopo di evitare una “doppia imposizione” del contributo integrativo, nei casi di incarichi professionali unitari svolti da più professionisti in rapporto fra loro.

Si deve intendere che gli iscritti alla Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono soggetti a due aliquote:

- **soggettiva**, pari al 10% (*ma estensibile, su specifica richiesta dell'iscritto, con scelta modificabile ogni anno, fino al 26%*) del reddito professionale netto;
- **integrativa**, pari al 2% calcolato sul fatturato, dove detta aliquota deve pertanto essere evidenziata in fattura;

da tempo il Comitato Amministratore della Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si è preoccupato di evitare la “doppia imposizione” del 2%, che si verifica quando, nell'ambito di un unico incarico professionale, un Agrotecnico fattura parte del lavoro ad un altro Agrotecnico.

L'esempio tipico è quello di un incarico professionale che una società affida all'Agrotecnico Mario Rossi il quale poi si serve, per l'esecuzione, anche dell'aiuto dell'Agr. Giovanni Bianchi; in tal caso l'Agr. Rossi fattura il lavoro alla società committente indicando in fattura l'aliquota integrativa del 2% ma, contemporaneamente, l'Agr. Bianchi fattura la sua parte di lavoro all'Agr. Rossi indicando a sua volta in fattura l'aliquota integrativa del 2% la quale, pertanto, verrebbe pagata due volte sullo stesso importo.



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

Per evitare questa situazione, con la riforma del Regolamento previdenziale del 2008, venne prevista (*all'art. 4 comma 5*) una specifica fattispecie di esenzione, e più precisamente:

“E’ esente dal Contributo integrativo la fattura o ricevuta emessa da un iscritto verso un altro iscritto alla Gestione, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, e sempre che il contributo integrativo sia stato comunque applicato sull’intero corrispettivo dell’incarico unitario”.

In relazione alla predetta clausola di esenzione, sono pervenuti numerosi quesiti volti a conoscere l’esatta portata della disposizione, ai quali oggi risponde la richiamata Circolare n. 78/2016, che chiarisce la portata della disposizione, **esclusivamente limitata alla fattispecie sopra riportata (cioè nell’ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario) e solo fra gli iscritti alla Gestione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati**, perciò con l’esclusione di soggetti, ancorché liberi professionisti, iscritti in altra Casse previdenziali e/o altri Albi.

Il testo della Circolare n. 78/2016 è scaricabile a questo link www.agrotecnici.it/news.asp?numero=300.

Roma, 11 gennaio 2016